

Art. 24.

A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potrà ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o se l'abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di ditta o Società, di esercente Banca o cambiavalute.

Dopo il primo comma di questo articolo l'onorevole Teofilo Rossi, insieme con altri nove colleghi, propone la seguente aggiunta:

« Sarà però concesso loro l'impiego dei propri capitali in acquisti, in vendite od altre operazioni che non rivestano carattere di speculazione ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO. Non credo che occorra impiegare molte parole per spiegare questo emendamento. L'agente di cambio non cessa di essere un uomo, che ha i propri capitali, le proprie rendite e che deve aver diritto di disporne. Comprendo che si possa impedire all'agente di cambio di fare il commercio relativamente alla specie di professione da lui professata, ma che egli poi non possa vendere o comprare titoli per proprio conto, quando ciò non assuma carattere di speculazione, mi pare assolutamente inammissibile. Certamente si potrebbe rispondere che è difficile riconoscere quando ciò si faccia per speculazione, ma io rispondo in anticipazione, che è difficile anche vedere quando si facciano o no simili operazioni. Lo stesso criterio di relatività, che permette di esaminare certi casi nei quali gli agenti di cambio, (perchè lo fanno un po' tutti queste operazioni) deve servire per vedere quando agiscono per loro conto, perchè il fatto di essere agente di cambio non toglie il diritto di amministrare le proprie sostanze, senza dover ricorrere ad estranei e far vedere i propri affari.

E poichè mi trovo a parlare vorrei domandare all'onorevole ministro se, nel secondo comma, non creda di accettare questa aggiunta, o, meglio, se non creda di far propria l'aggiunta che gli suggerisco, nel senso di dire che coloro che, per le ragioni indicate nell'articolo, sono stati radiati dal ruolo degli agenti di cambio, potranno avere il diritto di essere riammessi quando,

cessando le ragioni della incompatibilità, ne facciano domanda, e ciò, senza essere nuovamente sottoposti all'esame o ad altre formalità.

Questo è il punto essenziale, cioè che la funzione di agente di cambio rimanga solamente sospesa, perchè può essere transitoria la qualità che si viene ad assumere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, cui faccio presente che è stato sospeso l'articolo 9, nel quale si proponeva di sopprimere il numero 5.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Potrei fare mia ove la si credesse assolutamente necessaria la disposizione dell'emendamento ultimo dell'onorevole Teofilo Rossi sulla riammissione, quando siano mantenute le qualità che si avevano prima di cessare di essere mediatori. Ma sono dispiacente di non poter accettare l'altro emendamento proposto dallo stesso onorevole Rossi.

Infatti l'articolo dice: « A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata ».

Quindi il concetto è che non si possa esercitare il commercio. La ragione della legge è evidente. Abbiamo già la disposizione del codice di commercio che vieta ai mediatori di fare operazioni per proprio conto.

Farei torto alla Camera se m'indugiassi a dimostrare quali possano essere le conseguenze della deroga a tale regola date le funzioni dei mediatori.

Sarebbe pericolosissima.

D'altra parte è questione che si potrà esaminare quando si riformerà il codice di commercio.

L'onorevole Rossi dice: Perchè volete vietare loro di vendere azioni, se ne sono possessori? Già è facilissimo che l'agente di cambio le possa fare vendere per mezzo di un altro, senza che noi apriamo la via alla frode; perchè come potremo sceverare noi se egli abbia venduto per proprio conto o per speculazione commerciale? Il giorno in cui egli facesse la speculazione per proprio conto e gli si volessero applicare le sanzioni penali stabilite dal codice di commercio, egli ci risponderebbe che ha agito per vendere titoli suoi.

Quindi prego l'onorevole Rossi di non insistere nella sua proposta.